



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 e s.m.i.;

Visto il Regolamento recante "Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata" approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 30 dell'8/8/2009 e s.m.i.;

Rende noto

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Sassofeltrio.

1. CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA - Requisiti di accesso - (Artt. 3, 4, 8, Regolamento)

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ubicato nel territorio del Comune di Sassofeltrio, coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- A. *essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea titolari di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti in possesso del permesso di soggiorno di durata biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione, debitamente documentata, sia all'atto della presentazione della domanda che all'atto di eventuale assegnazione dell'alloggio*
- B. *avere la residenza o prestare attività lavorativa esclusiva nel Comune di Sassofeltrio ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, regolarmente iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) di questo Comune;*
- C. *non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario; Ai fini del requisito di accesso riferito alla titolarità di diritti reali e all'abitazione adeguata si rinvia alla "Legenda normativa" trascritta in calce al Modello di domanda precisato al successivo punto 2 (Vedi rispettivamente ed in particolare art. 8, c. 3°, art. 19, c. 3° nonché art. 4, cc. 1° e 2°, del Regolamento Comunale;*
- D. *avere un reddito del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore ad euro **11.513,00** di valore ISEE riferito all'anno di imposta 2015; tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali e pertanto in tal caso, il valore ISEE non deve essere superiore ad euro **13.815,60**. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela;*
- E. *non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.*

Tutti i requisiti sopraddeiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere C) ed E), anche da tutti i componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione oltre che, ai sensi di legge, successivamente, nel corso della locazione (art. 8, c.4°, Regolamento).

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alla procedura di cui al presente avviso per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1.1 - Qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato, il valore I.S.E.E. da assumere a riferimento ai fini dell'accesso è quello del nucleo familiare di origine fermo restando eventuali diverse disposizioni della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente al requisito di cui alla lettera C), anche da tutti i componenti del nucleo familiare di origine, inclusi i componenti del nuovo nucleo a prescindere dal numero di domande presentate per l'assegnazione dell'alloggio;

L'adeguatezza dell'alloggio occupato di cui un componente abbia la titolarità della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, viene valutata dalla Commissione con riferimento alla composizione del nucleo familiare originario, inclusi i componenti del nucleo di nuova formazione;

L'adeguatezza di altro ulteriore alloggio a quello di abitazione di cui un componente abbia la titolarità della proprietà, viene valutata dalla Commissione con riferimento alla composizione del nucleo familiare originario di quello di nuova formazione nonché del nucleo costituito di fatto, dai restanti componenti.

Detti requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza dell'avviso e devono permanere al momento dell'assegnazione (Art. 8, c. 5°, Regolamento).

Nei casi di cui al presente punto 1.1, non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario. Nella eventualità che siano presentate oltre due domande, il Servizio competente assegna un termine non inferiore a 10 giorni agli interessati per esprimersi concordemente su quali istanze debbano essere considerate valide dalla apposita Commissione; in caso di mancata opzione tutte le domande presentate saranno rigettate (Art. 8, c. 6°, Regolamento).

2. COME SI PRESENTA LA DOMANDA – DOVE RITIRARE LA MODULISTICA - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La domanda redatta in bollo, dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la verifica di ammissibilità e per la regolare formulazione della graduatoria e pertanto deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune di Sassofeltrio, scaricabile dal sito Internet al seguente indirizzo: www.comune.sassofeltrio.pu.it alla voce "bandi", o reperibile gratuitamente presso l'ufficio anagrafe, tel. 0541/974130 int. 1;

La domanda, articolata in particolare in 2 Sezioni "Sezione I - Requisiti di ammissibilità", "Sezione II – Dichiarazioni per l'attribuzione di punteggio" (a sua volta distinta in Paragrafo A-Condizioni Soggettive e Paragrafo B-Condizioni Oggettive), reca le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa e pertanto oltre ad essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, deve:

- a. essere debitamente sottoscritta dal dichiarante, sotto la propria personale responsabilità;
- b. recare in allegato una fotocopia di documento di identità del dichiarante o, in alternativa, recare l'autentica di firma.

Qualora il documento di identità allegato alla domanda sia scaduto, dovrà recare la dichiarazione debitamente sottoscritta dall'intestatario, che tutti i dati in esso contenuti sono ancora validi.

Ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, alla domanda devono essere allegati, esclusivamente ed obbligatoriamente, i documenti indicati alle singole Voci delle diverse Sezioni del modello predisposto dal Comune, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti, in quanto trattasi di documentazione non direttamente reperibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Le dichiarazioni rese ed i documenti presentati saranno oggetto di controllo in qualsiasi fase del procedimento anche successivo alla formulazione della graduatoria definitiva, inoltre il Comune accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare, prima dell'assegnazione.

3. TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune che ne rilascia l'attestazione di ricevuta recante l'indicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'at. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., ovvero spedita con Raccomandata A.R., entro e non oltre **il 17 novembre 2017, a pena d'esclusione**.

Per i soli cittadini italiani residenti all'estero il suddetto termine è aumentato di 15 giorni e quindi, esclusivamente in tale caso, la scadenza è il **2 dicembre 2017**, a pena d'esclusione.

Per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo comunale ovvero, nel caso che la domanda venga spedita con raccomandata A.R., il timbro postale di spedizione.

4. PROCEDIMENTO (Art. 17 Regolamento)

4.1. Istruttoria delle domande: L'istruttoria delle domande è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione. L'Ufficio comunale competente verificata la regolarità e completezza delle domande pervenute richiede agli interessati eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione procedendo altresì, agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate. L'Ufficio comunale entro i termini stabiliti dal Regolamento, trasmette tutta la documentazione e le risultanze dell'istruttoria svolta nelle modalità precisate, alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 16 del Regolamento.

La Commissione entro centoventi giorni dal ricevimento delle domande conclude la fase istruttoria e nel richiedere agli interessati qualora necessario, ulteriori chiarimenti e/o documentazione indica se la mancata integrazione comporti l'esclusione dalla graduatoria provvisoria e quindi da quella definitiva ovvero se implichi la mancata attribuzione di punteggio.

4.2 Formazione graduatoria provvisoria - Presentazione osservazioni: Entro quarantacinque giorni dalla conclusione della fase istruttoria, la Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse e dell'elenco provvisorio delle esclusioni che verranno resi noti limitatamente, al nome e cognome e, nel primo caso, anche del punteggio complessivo attribuito, mediante pubblicazione, all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Sassofeltrio, per 15 giorni. Contestualmente e comunque non oltre la scadenza del termine stabilito per la pubblicità, la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, della legge 7 agosto 1990 n. 241, assegna quindici giorni a decorrere dal ricevimento di comunicazione scritta, per presentare eventuale documentazione integrativa valida ai fini del punteggio, ovvero osservazioni, memorie, integrazioni e documentazioni, prima della esclusione definitiva.

4.3 Graduatoria definitiva – Termine di validità: Esaminate le memorie, osservazioni, controdeduzioni, documentazione, acquisite, la Commissione, entro novanta giorni dal termine ultimo di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed elenco esclusi, formula la graduatoria definitiva e conclude il procedimento dandone notizia ai richiedenti; in caso di esclusione la comunicazione contiene le indicazioni relative all'Autorità cui fare ricorso ed i relativi termini.

La graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi vengono approvati, con modalità che rispettino la riservatezza delle persone, con distinte Determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo o suo delegato e vengono pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per quindici giorni; contestualmente la graduatoria definitiva viene trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche (E.R.A.P. Marche).

La graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Sassofeltrio, ha validità biennale a decorrere dalla data di approvazione; scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

5. PUNTEGGI

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisoria e definitiva delle domande, attribuendo esclusivamente i punteggi di cui alle Tabelle A) e B) allegate al Regolamento, in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante, secondo le modalità, termini e priorità previsti dal Regolamento stesso (in particolare artt. 18, 19 e 20) e così come indicato nel Modello di domanda. I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza del presente Avviso (Art. 18, c. 1°).

Si informa che in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio, l'ufficio comunale competente richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (Art. 18, c. 5°).

6. PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio, l'ufficio comunale competente accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare, dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Le modalità e i termini per l'assegnazione, inclusi i comportamenti dell'aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all'assegnazione nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria sono disciplinati dal Capo III "Procedimento di assegnazione" del Regolamento comunale (artt. da 21 a 23) e dalla vigente disciplina regionale.

7. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Marche volti a perseguire la copertura dei costi di amministrazione, è calcolato ed aggiornato annualmente dall'Ente gestore E.R.A.P. Marche presidio di Pesaro e Urbino secondo quanto previsto dall'art. 20 quaterdecies e seguenti della L.R. n. 36/2005 e s.m.i.

8. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Avviso, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. n. 36/2005 e s.m.i. e nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 8.8.2009 e s.m.i.

Sassofeltrio, 3 ottobre 2017

Il Responsabile
del Settore Amministrativo

Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy): Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali sia improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza pertanto ai sensi del citato art. 13, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare Trattamento: Comune di Sassofeltrio, Piazza Municipio, 3 – 61013 Sassofeltrio; **Responsabile:** Ciucci dott. Bruno; **Incaricati:** Sono autorizzati al trattamento i dipendenti assegnati al servizio. **Finalità** I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (L.R. n. 36/2005 e s.m.i.; art. 73, c. 2° lett. d, D.Lgs. n. 163/2003). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità, in area sociale. **Ambito di comunicazione:** I dati verranno utilizzati dal Comune di Sassofeltrio. I dati sono comunicati alla Regione Marche, all'E.R.A.P. Marche presidio di Pesaro e Urbino e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, alla Magistratura competente in caso di falsa dichiarazione o ad altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti rispettivamente per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e l'attribuzione di punteggi; **Modalità:** Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici; nel rispetto della normativa, i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi d'accesso. **Natura del conferimento dei dati:** Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter accedere all'assegnazione in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche e procedure previste e pertanto comporta l'esclusione dal procedimento oggetto dell'Avviso; **Diritti:** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.

Comunicazione avvio procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

Amministrazione competente	Comune di Sassofeltrio, Piazza Municipio, 3 – 61013 Sassofeltrio
Oggetto del procedimento	Assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (L.R. n. 36/2005 e s.m.i., Regolamento Comunale approvato dal C.C. con atto n. 30/2009 e s.m.i.);
Responsabile del procedimento	Ciucci dott. Bruno
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento coincidono con l'approvazione della graduatoria definitiva emanata a seguito del presente Avviso pubblico
Inerzia dell'Amministrazione	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Ufficio anagrafe – Piazza Municipio, 3 Sassofeltrio, (tel. 0541/974130 int. 1) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune.